



IPAB SS. ANNUNZIATA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
GAETA • FORMIA • SAN FELICE CIRCEO • TERRACINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 62 DEL 24/06/2020

OGGETTO: Affidamento in concessione all'operatore economico Italmatic S.r.l., ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a), e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande, calde e fredde, mediante l'utilizzo di distributori automatici, presso il Centro di Posta (Ostello per la gioventù), ubicato in Gaeta (LT), Via Amalfi 4 (cfr. Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 844, Deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 200, Determinazione regionale 29 aprile 2019, n. G05192, e Determinazione regionale 12 settembre 2019, n. G12019, Decreto del Presidente dell'IPAB 14 giugno 2019, n. 7, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB 29 luglio 2019, n. 2, Determinazione dell'IPAB 27 settembre 2019, n. 78, Determinazione dell'IPAB 14 ottobre 2019, n. 84, Determinazione dell'IPAB 25 ottobre 2019, n. 87).

SMART CIG ZAD2D6D406

L'anno 2020, addì 24 del mese di giugno, in Gaeta (LT), Via Annunziata 21, presso la sede legale dell'IPAB SS. Annunziata, il Direttore, dott. Clemente Ruggiero, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'IPAB SS. Annunziata;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";

VISTI i regolamenti, amministrativo e contabile, di esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, recante “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429, recante disposizioni in tema di “Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)”;

VISTO il regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8, recante “Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;

VISTA la circolare dell'Agenzia regionale del turismo del 20 giugno 2017, prot. n. 313062, recante “Regolamento regionale n. 8 del 7/8/2015 concernente “Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive

Extralberghiere”, come modificato dal Regolamento regionale n. 14 del 16/6//2017, pubblicato su BUR n. 49 del 20/6//2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 419, recante “Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza"”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”;

VISTO il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”;

VISTO il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21, recante “Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato”;

VISTA la legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA la legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTO il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5, recante “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP)”;

RILEVATO che l’IPAB gestisce un Ostello per la gioventù (c.d. Centro di Posta), con sede in Gaeta (LT), Via Amalfi 4 (cfr. Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 844, Deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 200, Determinazione regionale 29 aprile 2019, n. G05192, Determinazione regionale 12 settembre 2019, n. G12019, Decreto del Presidente dell’IPAB 14 giugno 2019, n. 7, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB 29 luglio 2019, n. 2, Determinazione dell’IPAB 27 settembre 2019, n. 78, Determinazione dell’IPAB 14 ottobre 2019, n. 84, Determinazione dell’IPAB 25 ottobre 2019, n. 87);

CONSIDERATO che, in base alla disciplina di settore, deve essere garantito agli utenti della struttura un servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande, calde e fredde, mediante l’utilizzo di distributori automatici;

RILEVATA la opportunità di affidare in concessione, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile di un altro anno, il servizio di somministrazione ad un operatore economico specializzato nel settore merceologico di riferimento;

SPECIFICATO che il contratto in oggetto si configura come concessione di servizi (cfr. TAR Brescia, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2020, n. 45, secondo cui “3.1.1. Il contratto di cui è questione, che per espressa qualificazione del capitolato tecnico ha ad oggetto il “servizio di gestione bar, somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di alimenti (...) la rivendita di giornali, quotidiani”, è specificamente e dettagliatamente normato dalla lex specialis con la previsione di precisi e specifici obblighi posti in capo al concessionario, al fine di conformarne l’attività a precise regole di efficienza, continuità e qualità, che travalicano la mera gestione del bene pubblico e

connotano il rapporto in termini di servizio. 3.1.2. A conferma di detta ricostruzione va evidenziato come “ormai la giurisprudenza (sia quella amministrativa sia quella della Corte di cassazione) abbia pacificamente qualificato come concessione di servizi il rapporto con cui una p.a. affida ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione all'interno di un complesso immobiliare di proprietà demaniale. Su tale piano è stato, infatti, ormai chiarito, con principi validi anche per la vicenda per cui è causa, che, ad esempio, «va qualificato come concessione di servizi il rapporto con cui è stato affidato da una Azienda sanitaria ad un privato la gestione di un servizio bar e ristorazione all'interno di un complesso ospedaliero, in quanto sussistono entrambi i requisiti contenutistici: il servizio di gestione del bar interno è reso ad un pubblico di utenti del presidio ospedaliero, ed il rischio di gestione del servizio ricade sull'aggiudicatario, che non è dunque remunerato dall'Amministrazione, ma si rifà sugli utenti. Né può indurre ad una diversa soluzione la circostanza che, in correlazione anche con l'affidamento in uso di locali dell'Azienda ospedaliera, sia previsto dal bando di gara il versamento, da parte del concessionario, di un canone annuo, come pure l'obbligo dello stesso di svolgere i lavori di predisposizione e di adeguamento funzionale dei locali. Poiché l'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale costituisce un pubblico servizio, nel caso di specie vista la natura mista del rapporto risultavano applicabili alla procedura per l'affidamento le regole della concessione di servizi ovvero di altro modulo procedimentale che tenesse nella debita considerazione, sul piano dinamico, lo svolgimento dell'attività» (cfr., ex aliis, T.A.R. Molise, n. 26 del 2010).” (TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 10 gennaio 2018, n. 18). 3.2. Va riconosciuto, comunque, che il rispetto della disciplina relativa al giudizio di congruità dell'offerta deve essere nella specie scrutinato tenendo in considerazione le differenze strutturali sussistenti tra concessione e appalto; diversamente da quanto accade per gli appalti di servizi, ove la prestazione è resa in favore dell'amministrazione, per le concessioni il compenso di cui beneficia l'aggiudicatario deriva direttamente dall'utenza che fruisce del servizio ed il rischio economico connesso alla gestione e all'eventuale stima in difetto delle voci di spesa non ricade sull'amministrazione, alla quale è comunque riconosciuto il canone”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare:

- a) l'art. 32, comma 2, secondo cui “(...) Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
- b) l'art. 32, comma 14, per cui la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- c) l'art. 35, comma 14, lettera d), n. 1), per cui “(...) Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: (...) d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata (...)”;
- d) l'art. 36, comma 2, lettera a), per cui “(...) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (...);

e) l'art. 164, comma 2, secondo cui "Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione";

VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, con cui sono state adottate le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, con cui sono state adottate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RAVVISATA la possibilità di stimare in euro 3.000,00 il valore annuale del servizio, oltre IVA come per legge, tenuto conto delle caratteristiche della struttura e del potenziale numero di utenti e fruitori;

DATO ATTO delle trattative negoziali intercorse con l'operatore economico Italmatic S.r.l., con sede legale in Napoli, Viale A. Gramsci 12, C. F. e P. IVA 04777950637;

RILEVATA la congruità, completezza, esaustività e convenienza dell'offerta presentata dall'operatore economico, soprattutto in considerazione della qualità e delle caratteristiche del servizio;

VISTO lo schema di contratto predisposto dall'operatore economico;

RITENUTO di apportare allo schema di contratto predisposto dall'operatore economico, in particolare, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) la durata dell'affidamento è fissata in un anno, rinnovabile di un ulteriore anno;
- b) il servizio è remunerato con le somme direttamente incamerate dall'operatore economico con l'esecuzione delle prestazioni;
- c) l'operatore economico corrisponde all'IPAB un canone trimestrale pari al 20% delle somme incassate con l'attività di somministrazione;
- d) gli oneri, i costi ed i rischi di gestione del servizio sono a carico dell'operatore economico;
- e) cfr. le ulteriori previsioni contenute nel dispositivo del presente atto;

PRESO ATTO del sopralluogo svolto dall'operatore economico, il quale ha verificato ed accertato, senza manifestare riserva alcuna, la consistenza e lo stato di fatto dei luoghi oggetto delle prestazioni;

ACCERTATO in capo all'operatore economico il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei requisiti di capacità tecnica, economica, finanziaria e professionale necessari per l'esecuzione delle prestazioni;

ATTESO che la presente determinazione ha valore di autorizzazione a contrarre anche ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio di previsione per l'anno 2020;

DATO ATTO della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento per l'individuazione dell'operatore economico;

ACQUISITO il DURC, risultato regolare, dell'operatore economico (n. protocollo INAIL_20932754);

ACCERTATA l'insussistenza in capo al responsabile del procedimento di cause di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis. della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 42 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio in parola all'operatore economico Italmatic S.r.l.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio di previsione finanziario per l'anno 2020;

DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare in concessione all'operatore economico Italmatic S.r.l., ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a), e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il servizio di somministrazione di alimenti preconfezionati e bevande, calde e fredde, mediante l'utilizzo di distributori automatici, presso il Centro di Posta (Ostello per la gioventù), ubicato in Gaeta (LT), Via Amalfi 4 (cfr. Deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 844, Deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 200, Determinazione regionale 29 aprile 2019, n. G05192, e Determinazione regionale 12 settembre 2019, n. G12019, Decreto del Presidente dell'IPAB 14 giugno 2019, n. 7, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB 29 luglio 2019, n. 2, Determinazione dell'IPAB 27 settembre 2019, n. 78, Determinazione dell'IPAB 14 ottobre 2019, n. 84, Determinazione dell'IPAB 25 ottobre 2019, n. 87);
- 3) di stimare in euro 3.000,00 il valore annuale del servizio, oltre IVA come per legge, tenuto conto delle caratteristiche della struttura e del potenziale numero di utenti e fruitori;
- 4) di stabilire che il servizio è remunerato con le somme direttamente incamerate dall'operatore economico con l'esecuzione delle prestazioni; nessuna ulteriore somma è dovuta dall'IPAB all'operatore economico, a qualsiasi titolo;
- 5) di dare atto che il rapporto negoziale è disciplinato dal contratto sottoscritto dalle parti, secondo lo schema predisposto dall'operatore economico, e dalle seguenti, ulteriori, condizioni: 1) l'operatore economico si impegna a svolgere le prestazioni secondo le modalità specificate nello schema di contratto e ad informare per iscritto l'IPAB di circostanze non prevedibili al momento dell'affidamento; 2) l'operatore economico corrisponde all'IPAB un canone trimestrale pari al 20% delle somme incassate con l'attività di somministrazione; 3) tutti gli oneri, i costi ed i rischi di gestione del servizio sono a carico dell'operatore economico, salvo quanto stabilito nello

schema di contratto; 4) l'operatore economico esegue le prestazioni con competenza, perizia e diligenza, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità; egli si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'IPAB in merito all'attività di volta in volta espletata, e ad assicurare la propria presenza presso le strutture dell'IPAB; 5) la durata dell'affidamento è fissata in un anno, rinnovabile di un ulteriore anno; 6) l'IPAB può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, nei casi di inadempienza o di non corretta esecuzione della prestazione da parte dell'operatore economico; 7) l'operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei requisiti di capacità tecnica, economica, finanziaria e professionale necessari per l'esecuzione del servizio; 8) si applicano all'operatore economico le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 9) per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Cassino; 10) per quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia;

- 6) di trasmettere all'operatore economico il presente provvedimento, per ricevuta ed accettazione espressa di quanto in esso statuito;
- 7) di demandare agli uffici il compimento di ogni successivo atto necessario per l'attuazione del presente provvedimento;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE

Dott. Clemente Ruggiero

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE ESPRESSA DI QUANTO DISPOSTO NELLA DETERMINAZIONE CHE PRECEDE

Gaeta, ____ giugno 2020

Italmatic S.r.l.

Timbro e firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell'IPAB SS. Annunziata,

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata in originale all'Albo on-line dell'IPAB SS. Annunziata e nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti", per giorni 15 consecutivi a decorrere 04 settembre 2020.

Gaeta, 04 settembre 2020

IL DIRETTORE
Dott. Clemente Ruggiero